



N. 27.

Legge che dà esecuzione alla Convenzione Sammarinese - Italiana 16 Luglio 1926 in materia di caccia.

Noi Capitani Reggenti

la Repubblica di San Marino

Valendo Ci delle facoltà concesse Ci dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata del 30 Agosto 1926;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1.

Alla Convenzione in materia di caccia stipulata a Roma il 16 Luglio 1926 tra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia, è data, giusta gli accordi intervenuti fra i rispettivi Governi, provvisoria esecuzione da diventare definitiva con lo scambio delle ratifiche.

Art. 2.

Si manda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Legge che entra immediatamente in vigore.

Dato dalla Nostra Residenza addì 16 Settembre(*) 1926

I CAPITANI REGGENTI

Manlio Gozi - Giuseppe Mularoni

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi

Convenzione tra il Governo di San Marino e il Governo Italiano in materia di caccia.

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo di S.M. il Re d'Italia, animati dal desiderio di evitare gli inconvenienti che possono derivare, tanto ai cittadini sammarinesi quanto a quelli italiani, specie dei comuni limitrofi col penetrare cacciando, anche per inavvertenza, in territorio

rispettivamente italiano e sammarinese e coll'incorrere così nella possibilità di essere dichiarati in contravvenzione, ancorché muniti della patente di caccia e licenza di porto d'armi rilasciata dalla competente autorità del rispettivo Stato, hanno di comune accordo convenuto quanto appresso:

Articolo Unico

I cittadini della Repubblica di San Marino muniti della patente di porto d'arma lunga da fuoco, che serve anche per uso di caccia, rilasciata dall'Autorità del proprio Stato, non incorrono in sanzione alcuna qualora esercitino la caccia entro il territorio delle province di Forlì e di Pesaro, purchè si uniformino alle norme ivi disciplinanti l'esercizio venatorio.

Similmente, i cittadini del Regno d'Italia, residenti nelle province di Pesaro e Forlì, muniti della licenza di porto d'arma lunga da fuoco, che serve anche per uso di caccia, non incorrono in sanzione alcuna, qualora caccino nel territorio della Repubblica di San Marino, purchè si attengano alle speciali disposizioni che regolano ivi l'esercizio venatorio.

Pari trattamento viene fatto, entro i detti limiti territoriali, per l'esercizio della uccellazione.

A tal fine l'Autorità di San Marino e quelle di Pubblica Sicurezza delle due anzidette province italiane, si dovranno comunicare reciprocamente l'elenco delle persone munite rispettivamente di licenza di porto di armi da caccia o di aucupio.

La presente convenzione sarà ratificata dalle parti contraenti, previa approvazione da parte dei competenti organi dei due Stati.

Essa entrerà in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche e avrà, a decorrere da tale data, una durata di cinque anni, salvo tacita proroga di anno in anno fino a denuncia da notificarsi sei mesi prima della scadenza.

Fatta in Roma, in doppio originale, il sedici luglio millenovecentoventisei.

PER SAN MARINOPER L'ITALIA

Giuliano Gozi, Plenipot. Benito Mussolini

Angelo Manzoni Borghesi, Plenipot.

(*)ERRATA CORRIGE La data della legge N. 27 che dà esecuzione alla Convenzione Sammarinese - Italiana 16 Luglio 1926 in materia di caccia, a pag. 25 del precedente N. 6 - Parte Ufficiale - anzichè 21 Luglio 1926 devesi leggere 16 Settembre 1926.